



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Sentenza CF6/19

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 10.00 in Roma, Via Solferino 32,
la Corte Sportiva D'Appello composto dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Avv. Mario Antonio Scino	Componente relatore
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Cons. Federico Di Matteo	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Componente
Presente	

Con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel ricorso in appello (proc. C.F. 2/19) presentato da Eric Scalvini avverso la sentenza n. 4/19 del Tribunale Federale.

FATTO

1. In data 28/07/2018, sul circuito di Imola, durante il primo giro di "lancio", della sessione prove ufficiali di qualificazione della gara TCR Italy – Touring Car Championship, si è verificato un sinistro che ha coinvolto la vettura condotta dal pilota Eric Scalvini, e la vettura condotta dal pilota Nicola Baldan.

1.1 In seguito a tale evento, il *Collegio* dei Commissari Sportivi ha adottato la decisione n. 9, con la quale, visti gli artt. 89, 210 III, 228 lett. D), RSN (Regolamento Sportivo Nazionale) e 4.3. RDS (Regolamento di Settore) VC, ha irrogato la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione del conduttore Eric Scalvini, e ha richiesto all'Ufficio del Procuratore Federale il deferimento dello stesso al Giudice Sportivo



per comportamento scorretto e pericoloso in pista. Nella sua decisione il collegio dei Commissari sportivi ha evidenziato che il licenziato zigzagava da un estremo all'altro della pista, per tutta la larghezza della carreggiata, senza tener conto di eventuali sorpassi di autovetture che lo seguivano, manovra per questi consentita nei turni di qualificazione.

1.2 La Procura Federale ha aperto il procedimento di repertorio Coni n. 28/18, che ha portato all'emissione dell'atto di deferimento innanzi al Tribunale Federale, per violazione, a titolo di colpa, degli artt. 8.1 (principio di lealtà nello svolgimento delle gare sportive), 89 lett. e) ed l) (obbligo del conduttore di mantenere di norma la propria traiettoria, evitando manovre scorrette o pericolose), RSN.

1.3 Il Tribunale, all'esito dell'udienza di discussione, con sentenza n. 4/19, ritenuta l'ammissibilità della costituzione del controinteressato Nicola Baldan, nel merito ha ritenuto che il licenziato Scalvini abbia tenuto una condotta di gara altamente pericolosa, sorretta da dolo eventuale, ed ha applicato le sanzioni della sospensione delle licenze sportive per 2 mesi, a decorrere dal 1/03/2019, e dell'ammenda di euro 1.000,00.

2. Avverso tale decisione ha interposto appello il licenziato Scalvini, chiedendo di riformare la gravata sentenza per i seguenti motivi: 1) l'erronea qualificazione della responsabilità sotto il profilo del dolo eventuale, posto che il Tribunale Federale non avrebbe compiuto adeguate valutazioni sull'elemento psicologico, avendo fondato il proprio convincimento circa la responsabilità a titolo di "dolo eventuale" dello Scalvini semplicemente sul mero esame di una ripresa video dell'incidente; 2) l'illegittima contestazione del profilo disciplinare, atteso il disposto dell'art. 227.10 (*esclusione dalla classifica*), lett. e), RSN, che esclude espressamente il carattere

disciplinare della sanzione dell'esclusione della competizione "*per condotta pericolosa non intenzionale*".

3. Ha proposto atto di intervento ad adjuvandum della Procura, il controinteressato Nicola Baldan. Si è costituita in giudizio la Procura Federale presso la Corte di Appello, proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: 1) inammissibilità dell'intervento del terzo Nicola Baldan, data la natura disciplinare del procedimento oggetto della controversia; 2) violazione del principio della domanda, posto che la Procura aveva contestato la violazione, a titolo di colpa, degli artt. 8.1., 89, lett. e), l) RSN, mentre il Tribunale ha riqualificato il fatto, già accertato dal Collegio, in termini di dolo eventuale. Si è richiesto, pertanto, che si escluda l'intervento del terzo nel procedimento disciplinare, e che si confermi, o comunque quantifichi, la sanzione richiesta dalla Procura Federale, ai sensi dell'art. 227. 3, lett. b), RSN

4. L'udienza è stata convocata per la trattazione del ricorso il giorno 5 aprile 2019.

4.1. Nelle more dell'udienza di discussione, il Presidente della Corte Federale d'Appello ha sospeso, in via cautelare, la sentenza del Tribunale appellata, limitatamente alla facoltà di iscrizione alle gare.

4.2. All'udienza di discussione, presenti per il ricorrente Eric Scalvini, l'avv. Massimiliano Cerrai, per il controinteressato Nicola Baldan, l'avv. Marco Baroncini, per la Procura, l'avv. Giovanna Mazza, la causa è stata trattenuta in decisione.

4.3. All'esito della camera di consiglio questa Corte Federale ha dato lettura del seguente dispositivo di sentenza: "*accoglie, in parte, l'appello principale e conferma la sanzione irrogata; dichiara inammissibile l'appello incidentale della Procura Federale*".

Di seguito i motivi della decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare, il Collegio rileva che l'appello incidentale proposto dalla Procura, in riferimento al capo inerente l'inammissibilità dell'intervento del terzo Nicola Baldan, deve dichiararsi inammissibile, in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 37.2 del Regolamento della Giustizia Sportiva A.C.I.. Si rileva che tale motivo è stato proposto in via autonoma dal ricorso principale. Pertanto l'appello proposto dalla Procura deve qualificarsi come appello incidentale "autonomo", poichè non collegato ad alcun motivo di appello dell'impugnazione proposta dal ricorrente principale. Ne discende l'inammissibilità del ricorso in appello "tardivo", una volta decorsi i termini di impugnazione previsti dalla legge. Al riguardo, l'art. 37.2 del Regolamento della Giustizia Sportiva A.C.I., prevede che il ricorso deve presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Con riguardo alla presente controversia, la sentenza appellata è stata resa pubblica il 25 febbraio 2019, mentre l'appello proposto dalla Procura reca la data del 29 marzo 2019, quindi ben oltre la scadenza del termine perentorio indicato dal Regolamento. La Procura, pertanto, è decaduta dalla proponibilità dell'appello. Il ricorso proposto dalla Procura rileva esclusivamente come memoria di costituzione.

2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato. Il ricorrente in appello, e la Procura nella memoria di costituzione, contestano l'erronea qualificazione operata dal Tribunale circa la responsabilità dello Scalvini sotto il profilo dell'elemento psicologico, ritenendo erroneo il riconoscimento da parte del Tribunale Federale di una condotta volontaria, a titolo di "dolo eventuale". Il ricorrente, inoltre, contesta il carattere disciplinare della sanzione dell'esclusione dalla gara comminata dal Collegio dei Commissari di Gara, data la ritenuta non volontarietà della condotta tenuta dallo Scalvini.

Sul punto l'appello è parzialmente fondato, con le motivazioni che seguono.

Il Collegio, anzitutto, osserva che l'ordinamento giuridico sportivo non conosce le categorie dogmatiche del "dolo eventuale" e della "colpa cosciente", elaborate

nell'ordinamento in relazione agli illeciti di natura penale, non mutuabili automaticamente in altri ordinamenti settoriali, come quello sportivo.

Ciò premesso, si osserva che l'erroneo richiamo alla categoria del "dolo eventuale" da parte del Tribunale Federale era strumentale non tanto alla qualificazione dell'illecito inteso come elemento costitutivo, pur sempre qualificabile come inosservanza dei regolamenti sportivi (art. 227. 3, RSN), bensì in relazione alla sola graduazione della sanzione comminata.

Si osserva che in caso di condotta dolosa, la violazione è punita con la sospensione da 2 mesi a 12 mesi e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00 (art. 227.3, lett. a), RSN). In caso di condotta colposa, invece, il responsabile è punito con la sospensione da 2 mesi a 6 mesi, e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00 (art. 227.3, lett. b), RSN).

Tuttavia, nel caso di specie, non è dirimente la qualificazione della condotta tenuta dallo Scalvini come eventualmente dolosa o colposa: (i) né in relazione alla quantificazione della sanzione, dato che il periodo della sospensione disposta (pari a 2 mesi) rispetta i minimi edittali comuni ad entrambe le ipotesi, e l'ammenda comminata (pari a 1000 euro), in ogni caso, non avrebbe superato i limiti edittali anche qualora la condotta fosse stata qualificata come colposa anziché dolosa; (ii) né in relazione alla qualificazione della sanzione dell'esclusione comminata dal Collegio dei Commissari di Gara, dato che gli artt. 89 e 227.10 RSN escludono la natura disciplinare dell'illecito qualora la condotta non sia stata "intenzionale", ossia sorretta da un grado di volontarietà di intensità tale da esorbitare dalle condotte caratterizzate da "dolo eventuale", anche qualora si ritenga mutuabile tale categoria nell'ordinamento sportivo.

Cio' chiarito, deve confermarsi la sanzione irrogata dal Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 227.3, lett. b), questo Collegio riconoscendone la congruità, ma in relazione



Automobile Club d'Italia

SPORT

alla mera colposità della condotta pericolosa tenuta dallo Scalvini e non del dolo sia pure eventuale.

Come osservato dal ricorrente, il sinistro è avvenuto nel giro di riscaldamento, il c.d. giro di lancio, in un contesto non "agonistico", non essendo ancora iniziato il cronometraggio delle singole prestazioni "sul giro" dei piloti. In tale contesto i piloti si premurano di distanziarsi adeguatamente l'uno dall'altro per poter avere pista libera sufficiente nella loro successiva prestazione sul giro.

Dall'esame del materiale video esaminato dal Collegio si evince che lo Scalvini era uscito per primo dalla pit lane, seguito dagli altri piloti incolonnati dietro di lui, percorrendo il giro di riscaldamento zigzagando da un lato all'altro della pista, ma in linea con la condotta degli altri imputati. Tale negligenza ha portato allo scontro con il veicolo del Baldan, sorraggiunto con l'intenzione di effettuare un sorpasso, manovra consentita anche nel giro di riscaldamento.

Da quanto rilevato, emerge l'atteggiamento certamente imprudente tenuto dallo Scalvini che, nell'effettuare le manovre di riscaldamento delle gomme, non ha tenuto conto del potenziale pericolo rappresentato dal sorraggiungere di altri piloti.

Quanto evidenziato giustifica l'accoglimento parziale dell'appello proposto quanto alla qualificazione soggettiva della volontà colpevole, ma con la riconferma, ai sensi dell'art. 227.3, lett b), RSN, della sanzione comminata dal Tribunale Federale, per inosservanza colposa delle regole cautelari previste dai regolamenti sportivi.

P.Q.M.

Accoglie, in parte, l'appello principale e conferma la sanzione irrogata; dichiara inammissibile l'appello incidentale della Procura Federale.

Roma, 5 aprile 2019



Automobile Club d'Italia

SPORT

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Segretario

Dott. F. Pantano.

Il Relatore

Avv. Mario Antonio Scino